



COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO dal 2014

Venetian National Liberation Committee
Art. 96.3 Primo Protocollo Convenzione di Ginevra 1977
Legge n.762/1985 del 11 dic.

SI RENDE NOTO

a tutte le **ISTITUZIONI ITALIANE OCCUPANTI I TERRITORI DELLE VENEZIE** e alla **POPOLAZIONE TUTTA**, conscia e non conscia d'essere d'**ORIGINE e NAZIONALITA' VENETA** (negata da 150 anni),

DELLA FONDAZIONE del COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO, soggetto di diritto internazionale pubblico.

LO STATUS, I MEZZI E GLI OBIETTIVI

del Comitato di Liberazione, sono **riconosciuti dalle Istituzioni italiane** con la sentenza della Corte di Cassazione (Sez. penale) n. 1981 del 28 giugno 1985, la quale, sancisce e recita che *"d'altronde com'è pressoché unanimemente riconosciuto dalla dottrina e come testimoniato dalla prassi degli Stati, i <movimenti di liberazione nazionale> godono di una limitata soggettività internazionale. Agli stessi è riconosciuto un locus standi all'interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi di perfetta parità con gli stati territoriali, i modi ed i tempi dell'autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ritenuto norma consuetudinaria a carattere cogente."*

In virtù di questi requisiti, il Comitato di Liberazione, ha il compito di condurre la popolazione veneta - presente da millenni sui Territori delle Venezie -

alla riconquista della propria SOVRANITA' e all'INDIPENDENZA della NAZIONE VENETA.

IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE

applicato dal Comitato di Liberazione, è sancito dai patti internazionali relativi ai diritti civili e politici - aperti alla firma a New York il 16 e 19 dicembre 1966 - ratificati dallo Stato italiano con la **legge del 25 ottobre 1977 n. 881 (G.U. 7/12/1977 n. 333)**, che al primo articolo comune recitano:

- **Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione.** In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e **perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.**
- Per raggiungere i loro fini, **tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali**, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse e dal diritto internazionale. **In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.**
- Gli **Stati parti del presente Patto**, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, **debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.**

IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE

dello Stato italiano, è incontrovertibile per effetto dell'entrata in vigore del **D.lgs n. 212 del 13 dicembre 2010 (G. U. n. 292 del 15 dic. 2010 supplemento ordinario n. 276)** che, **ABROGA IN VIA DEFINITIVA** le seguenti norme:

Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866 che sanciva, a seguito del **plebiscito farsa** del 21-22 ottobre 1866, l'annessione delle Province delle Venezie e quella di Mantova al Regno d'Italia e la **legge 3841 del 18 luglio 1867** che convertiva in legge il succitato Regio Decreto.

La cancellazione di queste leggi riporta il **POPOLO VENETO** ai giorni precedenti il plebiscito del 1866, con il quale, **ALLO STESSO VENNE RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI DECIDERE LIBERAMENTE DEL PROPRIO DESTINO** e, comporta, **IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELLO STATO ITALIANO PER MATERIA E TERRITORIO** sui territori delle Venezie.

Previa presa di coscienza e consapevolezza dei propri diritti, dichiarandosi di nazionalità veneta e non riconoscendo più lo Stato italiano che persiste con l'occupazione militare sui Territori Veneti Occupati nonostante il difetto assoluto di giurisdizione,

è legale e legittimo trattenere ai fini dell'autodeterminazione le proprie risorse
- **soprattutto quelle monetarie - potendo usufruire, a prescindere, di tutti i servizi che, lo Stato italiano è obbligato a dare; anche se delegati ad entità private.**
Ogni iniziativa intrapresa dallo Stato italiano, comprese le elezioni politiche, è nulla.

Alle istituzioni e alle forze militari italiane che tuttora operano abusivamente sui Territori Veneti Occupati, si intima di rispettare e far rispettare le vigenti leggi italiane ed i patti internazionali sottoscritti, pena la segnalazione all'OHCHR - International Order, in quanto già assoggettati ad osservazione da parte di quest'ultimo.

Comunicazione ufficiale esente da qualsiasi imposta.



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto